



**CHIARA  
Principessa Sovrana di Ninfa e presso l'Astura  
Signora di Castania e degli Oschi**

**Visto** il Decreto Principesco 15 novembre 2025, n.8, recante “*Anessione dei territori dello Stato oscio e delle dignità e titoli della sua Corona*”;

**Considerata** la necessità dell'esistenza di un testo unico normativo delle divisioni territoriali del Principato;

**Su proposta** del Capo del Governo.

**NOI ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:**

**Titolo I  
Delle suddivisioni in generale**

**Art.1  
Oggetto e finalità**

Il presente decreto, con la denominazione di “Codice dell’Ordinamento Territoriale”, disciplina le suddivisioni territoriali del Principato, nonché le autonomie di qualsiasi tipo, concesse dal Sovrano. Ai fini del presente decreto, per “codice” s’intende il codice di cui al presente articolo.

**Art.2  
Suddivisioni territoriali**

1. Le suddivisioni territoriali dello Stato sono i territori, subordinati alla Corona e al Governo, entro i cui confini agisce la competenza di un organo amministrativo che la amministra, nei modi e nei limiti imposti dalla legge.
2. Le suddivisioni possono godere di diversi livelli di autonomie su specifiche aree di competenza, concesse per ragioni storiche, linguistiche o comunque culturali.

**Art.3  
Distinzioni tra suddivisioni**

1. Le suddivisioni si possono distinguere in:
  - a) baronie;
  - b) vicereami;
  - c) prefetture.
2. Le tre tipologie di suddivisione si distinguono per autonomia, per modalità di nomina del prefetto o figura affine e per i particolari motivi di cui all’articolo 2 del presente codice, comma 2.

3. Ogni suddivisione ha comunque uguali diritti e doveri amministrativi, giudiziari o fiscali nei confronti dello Stato.

**Art.4**  
Autonomie delle suddivisioni

1. Le speciali concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono attribuire alle suddivisioni una potestà naturale o delegata.
2. La potestà naturale è sempre concessa per le seguenti materie:
  - a) organizzazione di eventi culturali, fiere e mercati locali;
  - b) promozione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi, costumi e prodotti tipici.
3. La potestà delegata è concessa mediante decreto proprio del Capo del Governo per le seguenti materie:
  - a) linguistica e toponomastica locale;
  - b) governo del territorio e urbanistica;
  - c) polizia amministrativa locale e viabilità.
4. Per ogni altra materia non espressamente menzionata in una concessione, la competenza rimane esclusivamente in capo al Governo del Principato.
5. Le potestà delegate sono da considerarsi naturali per la Baronia Immediata e Principesca di Ninfa Capitale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b.

**Art.5**  
Il Capo della suddivisione

1. Il Capo della suddivisione è responsabile dell'ordine pubblico, promulga i regolamenti da lui emanati per la propria suddivisione e dirige gli uffici amministrativi territoriali.
2. La denominazione del Capo della suddivisione varia in base alla tipologia di cui all'articolo 3:
  - a) Viceré, per i vicereami;
  - b) Prefetto, per le prefetture.
3. Il Prefetto è nominato con decreto del Capo del Governo del Principato. Rappresenta il Governo a livello locale e sovraintende alle funzioni amministrative statali.
4. Il Viceré è nominato con Decreto Principesco, su proposta del Governo, e rappresenta direttamente il Sovrano nella suddivisione. Esercita funzioni di alta rappresentanza e di garante degli equilibri istituzionali locali.
5. Le funzioni di Capo della suddivisione delle Baronie sono esercitati dal Sovrano, che promulga i regolamenti di cui al comma 1 per tramite degli Atti Principeschi.

**Titolo II**  
**Delle procedure, finanze e rapporti con lo Stato**

**Art.6**  
Procedure di istituzione delle suddivisioni e di concessione delle autonomie

1. Le suddivisioni sono istituite con Decreto Principesco emendante l'articolo 9 del presente codice.
2. Le speciali concessioni di cui all'articolo 4 sono attribuite con Decreto Principesco, previa deliberazione del Governo.
3. Il Decreto Principesco specifica le competenze trasferite, le risorse finanziarie correlate e le modalità di attuazione.

**Art.7**  
Finanza e patrimonio

4. Ogni suddivisione dispone di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio.
5. Le fonti di finanziamento delle suddivisioni sono costituite da:
  - a) trasferimenti di fondi del bilancio dello Stato;
  - b) proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.
6. Lo Stato istituisce un fondo di perequazione per garantire che le suddivisioni con minore capacità fiscale possano comunque finanziare le funzioni essenziali.

**Art.8**  
Controlli dello Stato

Gli atti amministrativi delle suddivisioni sono soggetti al controllo di legittimità da parte del Governo, che può annullarli entro 30 giorni dalla loro pubblicazione qualora siano in contrasto con le leggi del Principato.

**Titolo V**  
**Disposizioni Amministrative, Transitorie e Finali**

**Art.9**  
Riconoscimento e classificazione delle suddivisioni esistenti

1. All’entrata in vigore del presente codice, le suddivisioni territoriali già istituite nell’ordinamento del Principato sono confermate e classificate secondo le tipologie di cui all’articolo 3, come segue.
2. Sono riconosciuti come vicereami:
  - a) Castania, in seguito all’assorbimento della Corona di Castania da parte del Sovrano ai sensi del Decreto Principesco 11 settembre 2025, n.5.
  - b) Territori Oschi, in seguito all’assorbimento della Corona Osca da parte del Sovrano ai sensi del Decreto Principesco 15 novembre 2025, n.8.
3. Sono riconosciute come baronie:
  - a) Baronia Immediata e Principesca di Ninfa Capitale.
4. Sono istituite come prefetture:
  - a) Prefettura di Campagna e di Rio Martino;
  - b) Prefettura di Santa Rita;
  - c) Prefettura di Capoportiere e Fogliano;
  - d) Prefettura di Picenzia;
  - e) Prefettura di Guardia.
5. Ogni successiva istituzione, modifica territoriale o soppressione di una suddivisione dovrà avvenire secondo le procedure stabilite dal presente codice.

**Art.10**  
Scioglimento dell’Ente Provvisorio Territori Oschi

1. Viene sciolto l’Ente Provvisorio Territori Oschi, ai sensi del Decreto Principesco 15 novembre 2025, n.8, articolo 2, comma 4.

2. Le funzioni di Viceré facente funzioni del Vicereame dei Territori Oschi vengono assunte dal Capo del Governo, già direttore dell'Ente Provvisorio Territori Oschi.

**Art.11**  
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla mezzanotte del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Principato.

Il presente decreto è mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Palazzo Sabbato il 17 novembre 2025.



Tisi  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)